

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 novembre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein
hallinto-oikeus — Finlandia) — C**

(Causa C-435/06) ⁽¹⁾

(Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Ambito di applicazione materiale e temporale — Nozione di «materie civili» — Decisione relativa alla presa a carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia — Misure di protezione dei minori rientranti nell'ambito del diritto pubblico)

(2008/C 22/20)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: C

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'art. 1, n. 1, lett. b), n. 2, lett. d) e dell'art. 64 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Campo di applicazione materiale — Riconoscimento ed esecuzione di una decisione amministrativa, confermata da una decisione giudiziaria relativa al collocamento d'ufficio di minori al di fuori della propria famiglia — Misure di protezione dell'infanzia rientranti nel diritto pubblico

Dispositivo

- 1) L'art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 2004, n. 2116, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «materie civili», ai sensi della suddetta disposizione, comprende una decisione unica che ordina la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, in una famiglia affidataria, quando tale decisione è stata adottata nell'ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.
- 2) Il regolamento n. 2201/2003, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev'essere interpretato nel senso che una normativa

nazionale armonizzata, relativa al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni amministrative di presa a carico e di collocazione di persone, adottata nell'ambito della cooperazione nordica, non può essere applicata a una decisione di presa a carico di un minore che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

- 3) Salve le valutazioni fattuali, per le quali il giudice del rinvio è il solo competente, il regolamento n. 2201/2003, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev'essere interpretato nel senso che esso è applicabile *ratione temporis* ad una causa come quella principale.

⁽¹⁾ GU C 326 del 30.12.2006.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien —
Austria) — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel**

(Causa C-451/06) ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. b) — Esenzione — Operazioni di affitto e di locazione di beni immobili — Locazione di un diritto di pesca)

(2008/C 22/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Parti

Ricorrente: Gabriele Walderdorff

Convenuto: Finanzamt Waldviertel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — I Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione dall'IVA — Nozione di prestazione di servizi connessa ad un bene immobile — Locazione e cessione a titolo oneroso dei diritti di pesca